

ORIGINALE

COMUNE DI DOVADOLA – PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n. 42

OGGETTO:RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS. N. 175/2016 COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 100/2017. APPROVAZIONE.

Il giorno 19/12/2018 alle ore 20:30 nell'apposita sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla seduta risultano presenti i seguenti consiglieri:

1 - TASSINARI FRANCESCO	Presente X	9 – CARNACCINI MARCO	Presente X X
2 – SCHIUMARINI FRANCESCO 3 – FALCIANI MASSIMO 4 – CATENELLI LUCA	X X	10 – MERENDI RICCARDO 11 – CAGNANI CLAUDIO	X
5 – FABBRONI FLAVIANO 6 – GIAMMARCHI UBALDO	X X		
7 – GURIOLI LINDA 8 – LIVERANI GIULIANA	X X		

PRESENTI: 10 ASSENTI: 1

Assiste il Dott. ROMANO ROBERTO Segretario Comunale

Assume la presidenza TASSINARI FRANCESCO

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: GURIOLI LINDA, LIVERANI GIULIANA, CAGNANI CLAUDIO.

Relaziona sul punto all'ordine del giorno l'Assessore Massimo Falciani.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Nulla avendo da eccepire,

PASSITION

Visti i pareri espressi sulla proposta deliberativa;

Presenti al momento della votazione nr. 9 consiglieri oltre il Sindaco,

con votazione nr. 9 favorevoli e nr. 1 contrari (cons. Cagnani) espressa per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere nel merito,

Presenti al momento della votazione nr. 9 consiglieri oltre il Sindaco,

con votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



OGGETTO: ricognizione partecipazioni possedute ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 175/2016 come modificato dal d.lgs. n. 100/2017. Approvazione.

PROPOSTA DI DELIBERA

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Richiamato il D.Lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100 (di seguito "Decreto correttivo");

Considerato che, con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D.Lgs. n. 175/2016, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria,oltre ad una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 27.09.2017, avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, – ricognizione partecipazioni possedute";

Visto, in particolare, l'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare "annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione", entro il 31 dicembre di ciascun anno;

Dato atto che, ai sensi del comma 2 del citato art. 20 TUSP, in merito ai presupposti richiamati dal comma 1, "2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4".

Atteso che il Comune di Dovadola, conseguentemente, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, per:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016;

Tenuto conto che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art.4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e





della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo unico;

- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P., ossia:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 del T.U.S.P.;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, e alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune, dando atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società è avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato dai soci il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Acquisita da Livia Tellus Holding S.p.A. la relazione periodica relativa all'anno 2018 dell'assetto delle partecipazioni possedute dalla società al 31.12.2017, agli atti dell'Ente;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata (sub A) alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Dato atto che l'Ente, alla data del 31.12.2017, così come meglio specificato nell'allegato sub. A), detiene le seguenti partecipazioni dirette:

HERA S.p.A. Lepida S.p.A. Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. A.T.R. società consortile a r.l. (dismessa)





Dato atto che l'Ente alla data del 31.12.2017 detiene le seguenti partecipazioni indirette:

Alea Ambiente S.p.A.
Fiera di Forlì S.p.A.
Forlì Città Solare S.r.l.
Forlì Mobilità Integrata S.r.l.
Forlifarma S.p.A.
HERA S.p.A.
Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A.
SAPIR Porto Intermodale Ravenna S.p.A.
Start Romagna S.p.A.
TECHNE Soc. Cons. a r.l.
Unica Reti S.p.A.
Plurima S.p.A.

Dato atto che, esaminate le singole partecipazioni detenute dall'Ente e rinviando per approfondimenti alla relazione tecnica allegata, l'esito della rilevazione è il seguente:

Nome società partecipata	Esito della rilevazione
HERA S.p.A. (diretta)	Mantenimento
Lepida S.p.A. (diretta)	Mantenimento
Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. (diretta)	Mantenimento
Alea Ambiente S.p.A. (indiretta)	Mantenimento
Fiera di Forlì S.p.A. (indiretta)	Razionalizzazione con contenimento costi di funzionamento e struttura
Forlì Città Solare S.r.l. (indiretta)	Aggregazione mediante fusione per incorporazione in Forlì Mobilità Integrata
Forlì Mobilità Integrata S.r.l. (indiretta)	Aggregazione mediante fusione per incorporazione di Forlì Città Solare
Forlifarma S.p.A. (indiretta)	Mantenimento
HERA S.p.A. (indiretta)	Mantenimento
Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. (indiretta)	Mantenimento
SAPIR Porto Intermodale Ravenna S.p.A. (indiretta)	Mantenimento
Start Romagna S.p.A. (indiretta)	Mantenimento
TECHNE Soc. Cons. a r.l. (indiretta)	Mantenimento
Unica Reti S.p.A. (indiretta)	Mantenimento
Plurima S.p.A. (indiretta)	Razionalizzazione con contenimento costi di funzionamento e struttura

Considerati gli esiti della ricognizione effettuata come risultanti nell'allegato sub A) alla presente deliberazione, dettagliati per ciascuna partecipazione detenuta, e verificato quanto definito nel precedente piano di razionalizzazione straordinario, art. 24 T.U.S.P., in riferimento alle società oggetto di razionalizzazione, si rileva quanto segue:

PACCIAL ELLE VIA INVINUE UTILIZATA



- per A.T.R., società consortile a r.l., con deliberazione di Consiglio Comunale n.43 del 27.09.2017 è stato approvato il progetto di scissione asimmetrica con il conferimento alla società Livia Tellus delle partecipazioni dei Comuni appartenenti all'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese. Gli effetti della scissione decorrono dal 01.01.2018, pertanto da tale data risulta cessata la partecipazione del Comune di Dovadola in ATR. Dell'esito della procedura di dismissione è stata data comunicazione al MEF in data 05.12.2018, tramite l'applicativo *Partecipazioni* del portale del Tesoro, denominata "Attuazione alienazioni e recessi";
- per Forlì Città Solare S.r.l. e Forlì Mobilità Integrata S.r.l. entro il mese di dicembre 2018, verrà perfezionato l'atto di fusione per incorporazione come approvato dalle assemblee delle due società con effetti dall'anno 2019;
- per Fiera di Forlì S.p.A. sono in corso di attuazione le azioni previste nel piano pluriennale di ristrutturazione per il contenimento dei costi di funzionamento;

Ritenuto necessario, tutto quanto sopra considerato, di dover dare mandato al Sindaco e agli uffici preposti, per le rispettive competenze, al fine di procedere nelle attività conseguenti alla presente deliberazione ed alla predisposizione dei provvedimenti attuativi del presente piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni detenute dall'Ente.

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti;

PROPONE

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Dovadola alla data del 31 dicembre 2017, come risultanti dal documento allegato sub A, denominato "Relazione Tecnica eseguita in ottemperanza alla revisione ordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 SCHEDE SINTETICHE", allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
- 3.) di dare atto che, per le ragioni espresse sia nella Relazione Tecnica, sia nelle premesse della presente deliberazione, le società direttamente partecipate dall'Ente, che resteranno nel portafoglio finanziario del Comune sono le seguenti:

Nome società partecipate dirette	
HERA S.p.A.	
Lepida S.p.A.	
Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.	

4) di dare atto che, per le ragioni espresse sia nella Relazione Tecnica, sia nelle premesse della presente deliberazione, le società indirettamente partecipate dall'Ente, che resteranno nel portafoglio finanziario del Comune sono le seguenti:

Nome società partecipate indirette			
Alea Ambiente S.p.A.			
Fiera di Forlì S.p.A.			XII.
Forlì Città Solare S.r.l.			
Forlì Mobilità Integrata S.r.l.			

PACCINE LINE DE LOS UNIDAN



Forlifarma S.p.A.
HERA S.p.A.
Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A.
SAPIR Porto Intermodale Ravenna S.p.A.
Start Romagna S.p.A.
TECHNE Soc. Cons. a r.l.
Unica Reti S.p.A.
Plurima S.p.A.

5) di individuare specificatamente le seguenti partecipazioni da razionalizzare e aggregare per le motivazioni e con i tempi e modi ivi indicati per ognuna nelle schede della ricognizione periodica:

Nome società partecipate da razionalizzare		
Fiera di Forlì S.p.A.		
Plurima S.p.A.		

	Nome società partecipate da aggregare	
ž.	Forlì Città Solare S.r.l.	
	Forlì Mobilità Integrata S.r.l.	

- 6.) di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- 7.) di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;
- 8.) di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
- 9.) di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e ss.mm.ii., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e ss.mm.ii.;
- 10.) di inviare alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura individuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in attuazione dell'art. 15 del D.Lgs. n. 175 del 2016 e s.m.i., copia della presente deliberazione;

Inoltre, attesa l'urgenza, al fine di dare corso ai successivi adempimenti;

PROPONE

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.





RELAZIONE TECNICA ESEGUITA IN OTTEMPERANZA ALLA REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DI CUI ALL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016.

SCHEDE SINTETICHE